

COMUNE DI NORCIA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA ZONA SOCIALE N. 6
(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)

TRA

- _____ (*Nome e Cognome*), nato/a a _____ il _____, in qualità di Sindaco del Comune di **Norcia** presso il quale è domiciliato/a per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- _____ (*Nome e Cognome*), nato/a a _____ il _____, in qualità di Sindaco del Comune di **Cascia**, presso il quale è domiciliato/a per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Sindaco del Comune di **Cerreto di Spoleto** presso il quale è domiciliato/a per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Sindaco del Comune di **Monteleone di Spoleto** presso il quale è domiciliato/a per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Sindaco del Comune di **Poggiodomo** presso il quale è domiciliato/a per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Sindaco del Comune di **Preci** presso il quale è domiciliato/a per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Sindaco del Comune di **Sant'Anatolia di Narco** presso il quale è domiciliato/a per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Sindaco del Comune di **Scheggino**, presso il quale è domiciliato/a per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

- _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Sindaco del Comune di **Vallo di Nera**, presso il quale è domiciliato/a per la carica, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- la Regione Umbria, con legge regionale 17/08/2016 n. 10 “*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)*”, ha provveduto al riordino della normativa in materia di servizi sociali, ridefinendo, in particolare, le modalità organizzative e gestionali delle Zone Sociali, al fine di programmare e realizzare sul territorio, mediante una gestione associata, un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione e della Legge n. 328 dell’08/11/2000;
- l’art. 265 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11:
 - assegna ai comuni la titolarità delle funzioni in materia di politiche sociali;
 - dispone che i comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali con la forma associativa della convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o con una delle altre forme previste dal medesimo articolo 30;
 - stabilisce che i comuni associati provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali tramite le Zone sociali di cui all'articolo 268-bis della l.r. 11/2015;
- ai sensi dell’art. 265 della l.r. 11/2015, la convenzione deve:
 - stabilire, in coerenza con lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché le modalità e i criteri per l'assegnazione del personale qualora in carico agli ATI nel rispetto della normativa statale e regionale;
 - prevedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi, denominato comune capofila, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - indicare le modalità di approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti sociali zonali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 268-bis della l.r. 11/2015, la Zona sociale, quale articolazione territoriale corrispondente ai distretti sanitari e individuata dal Piano sociale regionale, tramite il comune capofila, esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso alle prestazioni e ne verificano il raggiungimento;
 - b) provvede all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali;
 - c) provvede al rilascio dell'accreditamento e istituisce l'elenco delle strutture accreditate;
 - d) garantisce l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzati nella Zona sociale;
 - e) cura le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale;
 - f) garantisce l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari e la attuano mediante accordi di programma con l'azienda unità sanitaria locale competente;
 - g) trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte;
 - h) definisce con regolamento le modalità e i criteri per il proprio funzionamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che tengono conto dei principi di differenziazione ed adeguatezza e della autonomia organizzativa dei comuni;
- ai sensi dell’art. 268-bis della l.r. 11/2015:
 - il coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale è effettuato dalla Conferenza di zona;

- presso il comune capofila della Zona sociale è attivata una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano";
- il comune capofila della Zona sociale nomina il responsabile sociale di zona, designato dalla Conferenza di zona;
- nell'ambito della Zona sociale sono istituiti: il Tavolo zonale di concertazione e i Tavoli zonali di coprogettazione;
- ai sensi dell'art. 268-bis della l.r. 11/2015, le funzioni esercitate dalla Zona sociale sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni associati in convenzione, previo accordo con le organizzazioni sindacali, ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale;
- ai sensi dell'art. 271 della l.r. 11/2015, la Conferenza di Zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale ed è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o da loro assessori delegati. La Conferenza di Zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentano almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella Zona sociale. Le deliberazioni della Conferenza di Zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di Zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa. La Conferenza di Zona si dota di un regolamento per il proprio funzionamento e adotta i regolamenti sociali zonali e il Piano sociale di zona;
- ai sensi dell'art. 272 della l.r. 11/2015, il Piano sociale di zona, di durata triennale, è lo strumento mediante il quale la Zona sociale programma gli interventi e i servizi sociali e stabilisce i criteri per l'erogazione dei servizi sociali e per la loro attuazione. Il Piano sociale di zona contiene, in particolare:
 - lo stato di attuazione del precedente Piano;
 - gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento;
 - le modalità organizzative dei servizi, delle prestazioni e degli interventi;
 - le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;
 - la determinazione delle quote di risorse di cui alla lettera d) poste a carico delle Zone sociali tenendo conto del numero degli abitanti, delle caratteristiche di età degli stessi e delle caratteristiche economiche e geomorfologiche dei territori;
 - le modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e con gli altri strumenti di programmazione territoriali;
- ai sensi dell'art. 272 della l.r. 11/2015, l'Ufficio di piano della Zona sociale, con il coinvolgimento del Tavolo zonale di concertazione, elabora, sulla base del Piano sociale regionale, la proposta di Piano sociale di zona e a tal fine:
 - effettua la rilevazione dei bisogni del territorio;
 - tiene conto, ai fini dell'integrazione socio sanitaria:
 - del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA);
 - del Piano attuativo delle aziende sanitarie regionali;
 - del Programma delle Attività Territoriali (PAT) di distretto.
- ai sensi dell'art. 272 della l.r. 11/2015, l'Ufficio di Piano della Zona sociale trasmette alla Giunta regionale il Piano sociale di zona per l'acquisizione del relativo parere, da rendersi con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della L. 241/1990. Tale parere tiene conto della coerenza del Piano stesso con la programmazione regionale. Il Piano sociale di zona è adottato dalla Conferenza di zona, mediante accordo di programma sottoscritto dai comuni della Zona sociale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della L. 328/2000. Con tale accordo le parti si

impegnano a concorrere al perseguimento degli obiettivi del Piano sociale di Zona. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla L.R. 25/2014 e i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della L. 328/2000 sono invitati dall'Ufficio di piano a partecipare all'attuazione del Piano sociale di Zona.

CONSIDERATO CHE È VOLONTÀ DELLE PARTI:

- coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di politiche sociali, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale e con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi;
- individuare, ai fini dell'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di politiche sociali, la forma dell'associazione tra comuni da formalizzare mediante convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- individuare il Comune di Norcia quale Comune capofila della Zona sociale, il quale opera in luogo e per conto degli enti che delegano, ai sensi della l.r. 11/2015, le funzioni in materia di politiche sociali al medesimo Comune di Norcia,;
- programmare e organizzare la presenza di uffici territoriali aventi funzione di servizio sociale pubblico ed universalistico quali: l'Ufficio della Cittadinanza, il Servizio Tutela Minori e il Servizio di Integrazione Sociale e Lavorativa.

PRESO ATTO:

- del D.Lgs. 112/98 attraverso il quale vengono definite sia le attività e le aree d'intervento oggetto dei servizi sociali: *“per Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal Sistema Previdenziale e da quello Sanitario nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”* (art 128 – 132) sia i compiti attribuiti ai Comuni quali *“...i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei Servizi Sociali...”*;
- della legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», la quale tra le funzioni delle Regioni (art. 8 co. 3) lett. a) annovera quella della determinazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già esistenti;
- del disposto dell'art. 30, co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che sancisce la possibilità degli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare tra loro apposite convenzioni;
- della Legge Costituzionale 3/2011 (modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la quale stabilisce che alle Regioni spetta la potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza salvo per la *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali”* (art 117, comma 2, lettera m);
- del D.Lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (e successive modifiche del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126), che individua nell'armonizzazione dei sistemi contabili il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili e stabilisce l'obbligo per tutti i Comuni a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti;
- del POR Umbria FSE 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP1010, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014;
- del documento attuativo approvato con DGR del 21 marzo 2016, n. 285 “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del

Documento di Indirizzo attuativo (DIA)” e ss.mm.ii., e, da ultimo, modificato con DGR del 12 dicembre 2016, n. 1494.

TENUTO CONTO:

- dell’evoluzione della normativa regionale in materia di interventi e servizi sociali e di riforma del sistema amministrativo regionale ed in particolare, nella fase attuale:
 - con la L. R. 2 aprile 2015, n. 10, denominata “Riordino delle funzioni amministrative e regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”, sono state soppresse le Unioni speciali di comuni, nonché gli Ambiti Territoriali integrati e prevede che le funzioni in materia di politiche sociali sono conferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione (di cui all’art. 30, c. 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 - con L. R. 9 aprile 2015, n. 11, denominata “Testo unico in materia di sanità e Servizi sociali”, all’art. 265 si ribadisce che l’erogazione dei servizi sociali deve essere garantita tramite la Zona sociale, intesa quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari;
 - con il Nuovo Piano Sociale Regionale (approvato con DCR 156/2017) stabilisce che “La Convenzione per la gestione associata è lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l’esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale, cioè al Comune capofila della Zona Sociale”;
 - con la L.R. 17/08/2016 n. 10 sono state apportate, tra l’altro, modifiche al Testo Unico della Sanità e dei Servizi Sociali (l.r. 11/2015) che, nel rispetto del disposto della l.r. 10/2015, definiscono il nuovo modello organizzativo dell’area sociale che restituisce protagonismo alle 12 zone sociali stabilendo che le funzioni in materia di politiche sociali sono esercitate dai comuni, tramite il Comune capofila, attraverso la convenzione di cui all’art. 30, comma 4, del D.lgs 267/2000;
- che i comuni della Zona Sociale n. 6 avevano indicato, sin dalla fase iniziale di cui al primo Piano Sociale Regionale (approvato con DCR n. 156/2017), il Comune di Norcia quale Comune capofila della Zona sociale, che ha così assunto la responsabilità di coordinamento del processo di programmazione sociale territoriale e che tale ruolo è stato continuamente confermato;
- in questi anni è stato realizzato un sistema di servizi ed interventi sociali articolato in cinque differenti livelli di welfare (leggero - comunitario - domiciliare e di supporto alla famiglia - residenziale e semiresidenziale - emergenza sociale) e diversificato per target d’età ed aree tematiche (servizi sociali territoriali - sostegno alla genitorialità - protezione sociale e tutela dei minori - giovani - anziani - disabilità - contrasto alla povertà ed esclusione sociale - immigrazione) sostenuto da finanziamenti europei, nazionali, regionali e da quelli relativi ai singoli bilanci comunali;
- che negli incontri della Conferenza di Zona i comuni interessati, dopo aver condiviso una valutazione di quanto fin qui effettuato e aver individuato gli interventi e servizi sociali da ritenersi, alla luce della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria, nonché del nuovo Piano Sociale Regionale, necessari a garantire ai cittadini e alle loro famiglie livelli di assistenza omogenei nei territori dei Comuni della Zona Sociale n. 6, anche con modalità innovative coerentemente a quanto stabilito nel POR – Umbria FSE 2014-2020 – Asse II e nei Piani operativi Nazionali Fondi SIE hanno confermato il Comune di Norcia quale Comune capofila della Zona sociale a cui conferire la delega per l’esercizio delle funzioni in materia di interventi e servizi sociali e socio sanitari;
- in data _____ la Conferenza della Zona Sociale n. 6 ha esaminato e condiviso il testo della presente convenzione.
- che i Comuni della Zona Sociale n. 6 hanno adottato, tramite Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, un unico Regolamento zonale di funzionamento ed accesso alle prestazioni

sociali e sociosanitarie e le modalità di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi (se la zona 6 lo ha fatto, altrimenti eliminare il punto);

➤ che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

- l'Amministrazione Comunale di _____, con Del. C.C. n. _____ del _____ e (così via per ogni comune sottoscrittore).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, GLI ENTI INTERVENUTI, COME SOPRA RAPPRESENTATI, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Modello di governance della Zona Sociale n. 6

Le Zone Sociali, di cui all'art. 268-bis della l.r. 11/2015, sono le articolazioni territoriali, corrispondenti al territorio dei distretti sanitari, preposte, alla gestione associata, mediante convenzione degli interventi e dei servizi sociali da parte dei Comuni (ai sensi della L.R. 10/2015 e della L.R. 11/2015, come modificata dalla L.R. 10/2016) e sono chiamate a garantire quanto disposto dal vigente piano sociale regionale.

Il coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale n. 6 è garantito dalla Conferenza di Zona composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale 6 o dai loro assessori delegati, così come stabilito dall'art. 271 del T.U. 11/2015.

Art. 3

Finalità della Convenzione per la gestione associata

Finalità della presente Convenzione è la programmazione, organizzazione, gestione, erogazione, monitoraggio e verifica dei servizi e interventi sociali di cui al successivo articolo 4) attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e servizi sociali e costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli stessi sull'intero territorio della Zona Sociale n. 6.

In particolare con la presente convenzione vengono determinati:

- ✓ l'esercizio associato delle funzioni in materia di politiche sociali, di cui al successivo art. 4, dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- ✓ l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza;
- ✓ l'integrazione con le altre politiche di welfare e, in particolare, con quelle sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- ✓ le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali, dei servizi e degli interventi, nonché la rilevazione dei dati (SISO ed altre banche dati informatiche incluso il Sistema Informativo a supporto della gestione delle risorse provenienti dal FSE) e delle informazioni utili alla pianificazione sociale.
- ✓ le modalità con le quali impiegare le risorse anche mediate il ricorso a forme di partenariato pubblico/privato;
- ✓ la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto della Convenzione e la qualificazione della spesa.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, ottimizzazione delle risorse e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 4

Oggetto della Convenzione

Oggetto della convenzione è la gestione degli interventi e dei servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari e socio-lavorativi, anche in relazione alla programmazione ed alla gestione delle risorse FSE, in coerenza con i vincoli normativi ed in raccordo con le politiche nazionali attraverso modalità di coprogettazione e coprogrammazione, previsti nelle seguenti aree d'intervento:

- promozione delle responsabilità educative e di cura delle famiglie e conciliazione;
- protezione sociale e tutela dei minori;
- politiche per i giovani;
- interventi a sostegno delle persone anziane;
- promozione dell'invecchiamento attivo;
- sostegno della vita indipendente delle persone con disabilità;
- interventi a sostegno di persone a rischio povertà ed esclusione sociale;
- servizi per immigrazione;
- rete dei servizi sociali territoriali;
- integrazione socio-sanitaria e P.R.I.N.A.;
- innovazione sociale;
- interventi strutturali del POR Umbria FSE 2014-2020 quali:
 - **Mediazione familiare** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - **Servizio di assistenza domiciliare ai minori** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - **Tutela minori** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - **Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - **Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
 - **Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);

- **Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
- **Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti a i bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia; Azione 2 AdP). (non modificare la parte in blu!)

Altri interventi e servizi sociali, eventualmente non previsti tra quelli sopra elencati, e che rivestono rilevanza strategica per la programmazione unitaria della Zona Sociale n. 6, possono essere oggetto di specifici accordi.

Art. 5

Comuni sottoscrittori e Comune capofila

La presente convenzione costituisce l'atto ordinatore dei rapporti intercorrenti tra tutti i Comuni sottoscrittori.

Sono definiti Comuni sottoscrittori gli Enti Locali Territoriali firmatari della presente convenzione che concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina di funzionamento previsti dal presente testo.

La seguente tabella identifica i Comuni sottoscrittori dell'accordo con l'indicazione della relativa popolazione al 31/12/2015 e il Comune Capofila, individuato nel verbale della Conferenza di Zona, il quale sarà delegato alla gestione delle funzioni e dei servizi sociali integrati del Piano di Zona della Zona Sociale n. 6:

COMUNE	RUOLO	POPOLAZIONE AL 31/12/2016
NORCIA	Comune capofila	4.981
CASCIA	Comune sottoscrittore	3.181
CERRETO DI SPOLETO	Comune sottoscrittore	1.066
MONTELEONE DI SPOLETO	Comune sottoscrittore	586
POGGIODOMO	Comune sottoscrittore	112
PRECI	Comune sottoscrittore	716
SANT'ANATOLIA DI NARCO	Comune sottoscrittore	564
SCHEGGINO	Comune sottoscrittore	449
VALLO DI NERA	Comune sottoscrittore	373

Art. 6

Titolarità della funzione ed esercizio della gestione

Attraverso la presente Convenzione i Comuni della Zona Sociale n. 6 conferiscono la delega al Comune di Norcia in quanto Comune Capofila della Zona Sociale n. 6 per l'esercizio delle attività di cui all'art. 4. Il Comune Capofila, al quale competono le responsabilità gestionali e tecniche di cui alla l.r. 11/2015 e relative a quanto previsto dalla presente convenzione, è tenuto a provvedere all'organizzazione e alla gestione amministrativa dei servizi, sia in forma diretta che attraverso affidamento a terzi, realizzando le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni, nel rispetto della normativa e osservando i principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità gestionale.

Gli atti non gestionali approvati dal Comune Capofila in virtù della presente convenzione devono essere preventivamente deliberati nelle modalità stabilite dal regolamento della Zona sociale e con il coinvolgimento della Conferenza di Zona ai sensi della l.r. 11/2015.

Infine, si ribadisce l'impegno attivo degli Enti della zona sociale per l'applicazione dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, in coerenza con quello assunto dallo Stato e dalla Regione Umbria, quale elemento determinante per costituire un sistema di coinvolgimento e partecipazione attiva delle Associazioni di persone con disabilità e loro familiari e per definire in maniera condivisa adeguate politiche locali.

Art. 7

Funzioni del Comune Capofila

Il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste nella presente convenzione e nel Piano di Zona e provvedere ai pagamenti a fornitori e gestori di servizi;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi oggetto della presente convenzione;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede all'attuazione del Piano di Zona e ad apportare le necessarie modifiche allo stesso, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza di Zona;
- rappresentare la Zona Sociale presso enti ed amministrazioni.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza di Zona, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente alla Conferenza stessa sull'andamento delle attività previste in convenzione.

Art. 8

Conferenza di Zona

La funzione di indirizzo programmatico e politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona e degli interventi previsti nella presente convenzione è di competenza alla Conferenza di Zona.

La Conferenza di Zona, di cui alla L.R. 11/2015, è formata dai Sindaci dei Comuni aderenti.

La Conferenza di Zona è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capofila.

Le competenze della Conferenza di Zona sono individuate all'art. 271 della L.R. 11/2015 ss.mm.ii.

Il funzionamento della Conferenza di Zona è regolamentato da un disciplinare di funzionamento adottato dalla stessa Conferenza.

Art. 9

Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è la struttura tecnica costituita dai dirigenti e/o dai funzionari incaricati dei Comuni della Zona Sociale finalizzata a condividere e realizzare la programmazione annuale ed il monitoraggio periodico delle attività e dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-lavorativi previsti dalla presente convenzione. All'Ufficio di Piano compete, in particolare:

elaborare le proposte di regolamento d'accesso e di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali, da sottoporre alla valutazione della Conferenza di Zona e all'approvazione da parte dei competenti organi comunali o sottoporre proposte di modifica/integrazione a regolamenti già in essere;

predisporre atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi normativa vigente in materia (definizione di bandi, gare d'appalto, ecc.), compresa la responsabilità delle procedure amministrative connesse alla programmazione, alla gestione, al controllo, alla rendicontazione delle risorse finanziarie;

- la responsabilità gestionale e contabile dei servizi di cui al precedente articolo 4, per cui disporrà di un budget costituito dai fondi indicati al successivo articolo 11, anche nel rispetto degli adempimenti derivanti dalla programmazione e gestione delle risorse FSE.
- curare la stesura del Piano di Zona;
- provvedere alle attività di gestione per l'attuazione del Piano di Zona;
- il supporto tecnico alle azioni di concertazione territoriale finalizzate alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione del Piano sociale di zona;
- predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni pubbliche;
- provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari alla lettura del territorio, in termini di rischi e fragilità, di risorse e opportunità, anche grazie al necessario coinvolgimento degli Uffici della cittadinanza;
- il raccordo con la Regione dell'Umbria;
- la sperimentazione, l'implementazione e la conseguente messa a regime del sistema informativo regionale (SISO) e di quello nazionale relativo al Casellario dell'Assistenza INPS al fine di sviluppare flussi di dati informativi coerenti e omogenei nel territorio zonale finalizzati a fornire elementi utili alla programmazione di interventi e servizi sociali;
- l'implementazione dei sistemi informativi già esistenti e in via di realizzazione (SIRU, SISO, SINA, SINBA, SIP, SIM, Casellario dell'Assistenza), finalizzati alla produzione dei flussi informativi;
- formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza di Zona in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- relazionare annualmente alla Conferenza di Zona sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi;
- curare il coordinamento degli Uffici della Cittadinanza al fine sia di garantire l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio dell'ambito, sia di fornire agli stessi Uffici il supporto tecnico-amministrativo necessario al loro funzionamento.

Per poter inoltre ottemperare in modo appropriato ai vari cicli di programmazione territoriale (Piani di Zona) e garantire lo svolgimento delle funzioni indicate dal vigente piano sociale regionale, l'ufficio di piano potrà dotarsi di adeguate figure professionali e avvalersi di specifiche collaborazioni con Enti, Istituzioni o altri soggetti pubblici e/o privati competenti in ambito di ricerca sociale.

Per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune Capofila, attraverso l'Ufficio di piano, provvederà ad espletare tutte le procedure per il loro affidamento a terzi, con valenza per tutta la zona sociale n. 6, anche nel rispetto di tutti gli adempimenti derivanti dalla programmazione e gestione delle risorse FSE.

L'Ufficio di Piano, per le procedure di cui al comma precedente, potrà essere integrato, in relazione alla specificità delle attività del servizio da affidare, da personale tecnico/amministrativo fornito all'uopo dai comuni convenzionati con apposito atto dirigenziale, ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

Art. 10

Impegni degli Enti sottoscrittori

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art. 11

Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione

Il sistema di finanziamento della rete degli interventi e servizi sociali previsti all'art. 4 della presente Convenzione è sostenuto da risorse economiche provenienti da vari livelli istituzionali (nazionali, regionali, comunali e comunitari) come di seguito indicato:

➤ **Fondo nazionale per le politiche sociali, ex legge n. 328/2000.**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni anno assegna il FNPS alle Regioni. La Regione Umbria con specifico atto di programmazione lo ripartisce congiuntamente a quello regionale tra i Comuni Capofila delle 12 Zone Sociali (ai sensi dell'art. 268 della L.R. 11/2015);

➤ **Fondo sociale regionale.**

La Regione dell'Umbria annualmente assegna le risorse economiche relative al F.S.R. congiuntamente a quelle nazionali ai Comuni Capofila delle 12 Zone Sociali, tenendo conto di specifici indicatori (popolazione residente ed elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto) ai sensi degli artt. 268, 356 e 357 della L. R.11/2015;

➤ **Fondo regionale per la non autosufficienza.**

Il Fondo regionale per la non autosufficienza, nel quale confluiscono anche le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza, vengono assegnate alle A.USL dell'Umbria e alle Zone sociali per la programmazione del Piano operativo distrettuale/zonale di attuazione del Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (P.R.I.N.A.);

➤ **Altri finanziamenti collegati a specifiche progettazioni**

➤ **Finanziamenti provenienti dai bilanci dei Comuni della Zona Sociale n. 6**

➤ **Fondo sociale europeo**

La nuova programmazione dei fondi strutturali europei ricomprende per il periodo 2014-2020 l'Obiettivo 9 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - finanziato prioritariamente con i fondi FSE.

Nell'ambito di tale Obiettivo, di particolare rilevanza per le politiche sociali locali sono il Programma nazionale Inclusione (PON Inclusione) e i Programmi operativi regionali (POR).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della definizione del piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ha approvato un programma nazionale a supporto del SIA (e della sua diffusione sul territorio nazionale) e degli interventi rivolti alle persone in situazione di grave marginalità sociale. A tale scopo saranno utilizzate quindi fonti di finanziamento comunitarie destinate nel PON Inclusione, al rafforzamento del sistema di servizi interventi di inclusione attiva.

Il Ministero attribuisce alle Zone sociali le risorse del PON sulla base di indici demografici. La Zona sociale è chiamata a rispondere al bando non competitivo, emanato dal Ministero, ai fini dell'assegnazione di dette risorse.

La Regione Umbria, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" articolato in cinque assi prioritari (DGR n. 118/2015 - presa d'atto della approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2014) n. 9916 finale del 12.12.2014), ha adottato, con DGR n. 430/2015, il documento di indirizzo attuativo (DIA) da ultimo integrata e modificata con DGR n. 1494/2016 e con successiva DGR n.1633/2015 ha approvato le linee d'indirizzo relativamente all'Asse 2. "Inclusione sociale e lotta alla povertà".

Nell'ambito di tale quadro regolativo si prevede l'adozione di specifici accordi di collaborazione con i Comuni Capofila delle Zone Sociali nei quali verrà ricompreso l'insieme delle tematiche oggetto di finanziamento da parte del FSE di interesse per la zona per le finalità di estensione dei beneficiari e

delle caratteristiche dei servizi, nonché finalità di cambiamento strutturale del sistema di erogazione degli stessi.

- **Quota proveniente dalla compartecipazione al costo dei servizi degli utenti.**

Art. 12

Rapporti finanziari

Le risorse provenienti dal FNPS e dal FSR, di cui all'art. 11 e trasferite con specifici atti regionali al Comune di Norcia, capofila della Zona Sociale, vengono destinate a sostenere i costi degli interventi e dei servizi previsti all'art 4 della presente convenzione.

I Comuni della Zona Sociale n. 6 provvedono ad individuare in sede di predisposizione della proposta di Bilancio annuale le risorse economiche da destinare ai servizi/interventi oggetto della presente convenzione per la quota parte loro spettante non coperta dai trasferimenti nazionali/regionali e a comunicarne l'ammontare al Comune capofila e, nello specifico, all'Ufficio di Piano.

Le modalità della gestione associata limitatamente ai rapporti finanziari saranno oggetto di un successivo accordo integrativo della presente.

Art. 13

Modalità di riparto degli oneri tra i Comuni sottoscrittori

Per quanto espresso al precedente articolo 8, i Comuni della zona Sociale n. 6 sono tenuti a corrispondere al Comune capofila le risorse necessarie alla gestione delle funzioni delegate di cui all'articolo 4, secondo la seguente ripartizione:

- Quota parte forfettaria quantificata annualmente per costi di gestione della gestione associata (dotazioni umane e strumentali relativa alla predisposizione dei servizi e degli interventi);
- Rimborso dei costi di relativi ai singoli interventi/servizi erogati;
- Rimborso da parte dei Comuni dei costi relativi al personale dell'Ufficio di cittadinanza;
- Attribuzione di personale con time budget dedicato allo svolgimento delle funzioni associate presso l'ufficio di piano.

Il Dirigente del Comune capofila (ovvero il Responsabile di Zona) redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario e, contestualmente, un documento sulle previsioni di spesa per l'anno in corso, redatti su appositi schemi stabiliti dalla Conferenza di Zona, sono approvati dalla Conferenza medesima e trasmessi agli enti convenzionati entro il mese di Giugno di ogni anno.

Art. 14

Rapporti finanziari e adempimenti relativi alla risorse FSE

Per quanto riguarda i rapporti finanziari e gli adempimenti relativi alla gestione e al controllo delle misure finanziate a valere sul FSE si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e a quanto previsto dagli accordi di cui al precedente art. 11. Tutti i finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dal Comune Capofila e da questo amministrati per le finalità convenute, con obbligo di ampia rendicontazione e con stretto vincolo di destinazione.

Art. 15

Durata e decadenza della convenzione

La presente convenzione avrà validità fino al 2023 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 16

Fasi di attuazione

Entro diciotto mesi dalla stipula della presente convenzione verranno attivate procedure di armonizzazione delle regolamentazioni in essere nei singoli comuni associati, sino all'adozione di un regolamento unico per l'accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni sociali della Zona Sociale n. 6

Art. 17

Revisione della convenzione

In presenza di situazioni che determinano impatti sulla programmazione regionale e territoriale, la presente convenzione può essere oggetto di modifica.

Il Comune capofila, nei casi e nelle modalità previste dalla legge può rinunciare al ruolo di comune capofila, ad eccezione dei compiti e delle attività relative ai servizi che trovano copertura finanziaria con il FSE e per le quali, quindi, il Comune rimane beneficiario responsabile.

Art. 18

Recesso dalla convenzione

I singoli Comuni sottoscrittori possono esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale ad eccezione della delega attribuita al Comune capofila riguardo ai compiti e alle attività relative ai servizi che trovano copertura finanziaria con il FSE e per le quali, il Comune capofila rimane delegato, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato formalmente comunicato.

Art. 19

Scioglimento della convenzione

La Convenzione, ad eccezione della delega attribuita al Comune capofila riguardo ai compiti e alle attività relative ai servizi che trovano copertura finanziaria con il FSE e per le quali, il Comune capofila rimane delegato, può cessare, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con apposita Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 20

Norma di rinvio

Tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla l.r. 11/2015 ss.mm.ii. e alle norme e disposizioni vigenti.

, li

I Comuni di